

Procedura aperta di cui all'art. 71 del D. Lgs. n. 36/2023, per l'affidamento del servizio di refezione scolastica per le scuole del Comune di Avigliano. CIG B40366995F. Codice gara G00825.

VERBALE VERIFICA ANOMALIA

L'anno duemilaventicinque, addì quattordici del mese di maggio (14/05/2025), alle ore 12:00, in Avigliano, presso la sede del Comune in Corso Gianturco n. 31, la dott.ssa Pina Iannielli, Responsabile del Settore I – Amministrativo del Comune di Avigliano, in qualità di Responsabile Unico del procedimento, facendo seguito allo svolgimento delle operazioni di gara e alle risultanze delle valutazioni tecnico-economiche operate dalla commissione giudicatrice, premesso che giusta verbale n. 5 del 17/01/2025:

- si dava atto che l'offerta economicamente più vantaggiosa risultava essere quella presentata da NEW FOOD S.r.l., partita IVA 06618771213, che ha conseguito il punteggio finale complessivo di 88 (ottantotto/00);

- si dava atto che a seguito dell'assegnazione dei punteggi l'impresa prima classificata in graduatoria è New Food S.r.l., partita IVA 06618771213, e che si sarebbe proceduto a effettuare verifiche sull'anomalia dell'offerta prima di procedere alla eventuale formulazione della proposta di aggiudicazione;

- si disponeva, di conseguenza, di provvedere alla richiesta di giustificazioni dell'offerta presentata prima della formulazione della proposta di aggiudicazione;

- con nota n. prot. 1263 del 27/01/2025 lo scrivente ha richiesto all'impresa NEW FOOD S.r.l., partita IVA 06618771213, di far pervenire, entro le ore 12:00 del giorno 31/01/2025, le giustificazioni relative all'offerta in rapporto ai criteri che sono stati utilizzati dalla medesima a formare la proposta;

- con nota n. prot. 1487 del 30/01/2025, nel termine assegnato, l'operatore economico NEW FOOD S.r.l. ha trasmesso le giustificazioni richieste.

Tutto quanto sopra premesso, prima di procedere alla valutazione della documentazione prodotta dall'operatore economico, si ricorda preliminarmente che, sulla base della giurisprudenza consolidata in materia di verifica delle giustificazioni sull'offerta anomala:

- la giustificazione dell'offerta deve essere estesa all'intero importo dell'appalto e deve essere rapportata al momento in cui l'offerta è stata formulata ossia alla data della sua presentazione;

- il giudizio sul carattere anomalo o meno delle offerte non deve mirare a cercare inesattezze in ogni singolo elemento, bensì a valutare se l'offerta nel suo complesso sia seria ed attendibile e trovi rispondenza nella realtà del mercato ed in quella aziendale; può, pertanto, rendersi anomala un'offerta solo quando il giudizio negativo sul piano dell'attendibilità riguardi voci che, per la loro rilevanza ed incidenza complessiva, rendano l'intera operazione economicamente non plausibile e, pertanto, non suscettibile di accettazione da parte della stazione appaltante;

- la motivazione dell'anomalia deve essere particolarmente diffusa ed analitica solo nel caso in cui l'Amministrazione esprima un giudizio negativo che fa venir meno l'aggiudicazione; quando invece l'Amministrazione considera correttamente e soddisfacentemente formulato l'insieme delle giustificazioni, non occorre un'articolata motivazione ripetitiva delle medesime giustificazioni ritenute accettabili.

In sostanza, per giudizio favorevole non sussiste il dovere di motivazione analitica e puntuale, essendo invece sufficiente una motivazione stringata e una motivazione espressa *per relationem* alle giustificazioni offerte dall'impresa qualora si tratti di documentazione scritta e depositata agli atti, che, al momento in cui viene acquisita al procedimento, assume un valore giuridico che rende possibile il richiamo.

A questo punto il R.U.P. riscontra la documentazione trasmessa dall'operatore economico, che contiene la relazione di giustificazione delle singole voci costituenti l'offerta. Prima di esaminare nel merito la documentazione prodotta dall'operatore economico, pare opportuno richiamare le richieste formulate dall'Amministrazione e in particolare:

"[...] si chiede alla S.V. di voler esplicitare più analiticamente i dettagli relativi alla quantificazione del costo del personale, atteso che dall'analisi effettuata sulla documentazione prodotta alcuni dati paiono essere discordanti, rendendo poco chiara l'intera esposizione. A titolo meramente esemplificativo:

- la prima tabella di pag. 4 del documento denominato "Giustifiche costo del personale" non chiarisce i calcoli effettuati per raggiungere i risultati in essa riportati (con specifico riferimento al divisore 117,99);*
- a pag. 3 lett. a del documento denominato "Offerta economica" gli importi indicati (euro 534.901,23 per spese del personale, oltre a fondo di riserva di euro 80.235,23, per un totale di euro 615.136,77) non trovano corrispondenza negli altri atti forniti;*
- natura e consistenza del fondo di riserva indicato dalla S.V. [...]"*

Ciò premesso, il R.U.P. evidenzia i seguenti aspetti.

L'operatore economico ha fornito i chiarimenti richiesti e ha giustificato i dettagli relativi alla quantificazione del costo del personale. Ha inoltre fornito utili elementi alla dimostrazione dell'equivalenza tra i contratti collettivi applicati.

- Con riferimento al costo del personale si evidenzia quanto segue:
 - è chiarita l'origine del divisore 117,99, risultato dalla riparametrazione di tutte le voci costituenti il costo orario (ferie, permessi etc.) sulla base delle specificità del servizio oggetto di affidamento (settimane e giorni lavorativi etc.).
- Con riferimento ai calcoli contenuti nel documento denominato "Offerta economica", l'operatore economico evidenzia che gli importi indicati a pag. 3 (euro 534.901,23 per spese del personale, oltre a fondo di riserva di euro 80.235,23, per un totale di euro 615.136,77), per i quali non si trovava corrispondenza negli altri atti forniti, sono effettivamente frutto di un refuso, atteso che in tutti gli altri atti (Offerta economica, Giustifiche personale e Costo della manodopera) sono riportati gli importi corretti. Si tratta quindi di un mero errore materiale di cui non tener conto.
Con riferimento al fondo di riserva, si ritengono sufficienti le spiegazioni fornite.
- Con riferimento alla comparazione dei contratti collettivi (cooperative socio-sanitarie quello applicato dall'operatore economico), emerge la sostanziale equivalenza rispetto al CCNL richiesto dal bando di gara (come meglio specificato nella documentazione agli atti d'ufficio). In proposito, dalle verifiche effettuate l'equivalenza tra i contratti collettivi applicati è stata dimostrata sia sotto il profilo economico (ai sensi dell'articolo 4, comma 4 dell'Allegato I.01 nuovo codice appalti: "Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono ritenere sussistente l'equivalenza delle tutele quando il valore economico complessivo delle componenti fisse della retribuzione globale annua di cui al comma 2 risulta almeno pari a quello del contratto collettivo di lavoro indicato nel bando di gara"), sia sotto il profilo normativo (per il quale è stata effettuata la comparazione di tutti i parametri prescritti dal citato Allegato I.01, ed è stata riscontrata comunque la presunzione di equivalenza di cui all'art. 3). Si precisa al riguardo che per l'equivalenza delle tutele contrattuali non è necessaria la parità di retribuzione, in quanto tale condizione equivarrebbe all'imposizione di un CCNL unico, bensì una valutazione complessiva (giuridica ed economica) dalla quale risulti un trattamento dei lavoratori non peggiore rispetto a quello del CCNL individuato dalla stazione appaltante, altresì che il raffronto delle tutele economiche e normative non deve essere inteso in senso eccessivamente restrittivo, tale da introdurre ostacoli alla concorrenza e al principio del favor participationis (cfr. ordinanza TAR Brescia 12/03/2024, n. 89).

Si evidenzia, infine:

1) secondo la giurisprudenza consolidata in tema di verifica delle giustificazioni richieste a fronte di offerte anomale, *"il procedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta non mira a individuare specifiche e singole inesattezze nella sua formulazione ma, piuttosto, ad accertare in concreto se la proposta economica risulti **nel suo complesso attendibile** in relazione alla corretta esecuzione dell'appalto, adeguata alle esigenze sottese alla commessa pubblica e se i prezzi offerti [...] siano verosimili in relazione alle modalità con cui si svolge l'appalto"* (Cons. Stato, sez. V, n. 2053/2018);

2) criterio dell'attendibilità, peraltro, ribadito ulteriormente dalla pronuncia del medesimo Consiglio di Stato (sez. V, n. 4400/2019) che assume come principio consolidato delle procedure di gara il procedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta in quanto *"finalizzato ad accertare l'attendibilità e la serietà dell'offerta, nonché l'effettiva possibilità dell'impresa di eseguire correttamente l'appalto alle condizioni proposte"* (ex multis Cons. Stato, sez. V, n. 2496/2019; sez. III, n. 2079/2019; sez. V, n. 1538/2019);

3) l'attendibilità dell'offerta, dunque, è il presupposto valutativo che costituisce il discrimine tra una offerta potenzialmente anomala, ma coerente, e una offerta complessivamente non plausibile. Autorevole giurisprudenza, sul punto, ha avuto modo di chiarire come una offerta possa ritenersi anomala solo quando il giudizio negativo, sotto il profilo della attendibilità, riguardi voci che per la loro rilevanza e incidenza complessiva rendano l'intera operazione economica non plausibile (Cons. Stato, sez. V, n. 690/2019);

4) da ultimo deve sottolinearsi come, *in subiecta materia*, la valutazione effettuata dall'Amministrazione in ordine alla predetta attendibilità dell'offerta deve considerarsi "esercizio di discrezionalità tecnica insindacabile in sede giurisdizionale, se non per illogicità, manifesta irragionevolezza, arbitrarietà" (Cons. Stato, sez. V, n. 69/2019; sez. VI, n. 6838/2018).

Tutto ciò premesso il R.U.P., esaminata la documentazione presentata, dopo attento lavoro di valutazione, ritiene che le spiegazioni presentate dal concorrente siano sufficienti e pertanto:

- ritiene congrua l'offerta presentata dall'operatore economico NEW FOOD S.r.l., partita IVA 06618771213, e per l'effetto la dichiara non anomala;
- formula proposta di aggiudicazione provvisoria del servizio in oggetto in favore dell'operatore economico NEW FOOD S.r.l., partita IVA 06618771213, e dispone la trasmissione del seguente verbale alla SUA della Provincia di Potenza per gli adempimenti di competenza.

II R.U.P.

Dott.ssa Pina Iannielli
